
Titolo	Sigla	Modifiche	Revisione	Data
Politica per la prevenzione della corruzione	SGPC37001_PPC5.2	-	00	09/09/2019
Politica per la prevenzione della corruzione	SGPC37001_PPC5.2	Inserimento par. 4, 5 e 6, modifiche par. 10.	01	20/05/2020
Politica per la prevenzione della corruzione	SGPC37001_PPC5.2	Modifiche par. 1, 2, 7, inserito par. 8, modifiche par. 9, 10, 12	02	27/07/2022

Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione Norma UNI ISO 37001:2016

Politica per la prevenzione della corruzione

Indice

Introduzione.	3
1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale.	3
2. La <i>mission</i> aziendale.	4
3. Il delitto di corruzione.	5
4. L’evoluzione del concetto di corruzione.	5
5. La prevenzione della corruzione.	6
6. Il concetto di corruzione.	6
7. I principi generali.	6
8. L’impegno dell’Agenzia in materia di prevenzione della corruzione.	7
9. Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.	8
10. Formazione.	8
11. Informazione e comunicazione.	8
12. Segnalazioni.	9
13. Riesame della politica per la prevenzione della corruzione.	9

Introduzione.

Alla fine degli anni novanta, la lotta alla corruzione ha assunto sempre più importanza, anche a livello internazionale (es. la Convenzione OCSE del 21 novembre 1997, la Convenzione penale adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999, la Convenzione civile adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999).

Nel 2003 giunge a compimento una significativa attività di codificazione delle Nazioni Unite in tema di corruzione con l'adozione della Convenzione sulla corruzione, anche nota Convenzione di Merida.

Questo Trattato, che rappresenta l'espressione di orientamenti di un gruppo economicamente politicamente e culturalmente non omogeneo di Stati, riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama giuridico internazionale; si tratta, infatti, del primo strumento multilaterale di carattere universale concernente la corruzione che coinvolge numerosi Stati, sia quelli industrializzati sia quelli in via di sviluppo e, dunque, non necessariamente legati da eventuali interessi geografici, politici o economici.

In Italia, il recepimento della Convenzione di Merida avviene con la Legge 06 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, emanata in seguito alle raccomandazioni e le indicazioni contenute nel rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, istituita con il Decreto del 23 dicembre 2011 del Ministro per la Pubblica Istruzione e la Semplificazione.

Attraverso l'adozione della presente politica, ispirata allo standard internazionale UNI ISO 37001:2016, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (di seguito Agenzia) conferma il proprio impegno nella prevenzione della corruzione e nel contrasto del verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività.

1. L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale.

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è un ente pubblico non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile.

I compiti e le funzioni dell'Agenzia sono fissati dalla Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, come modificata dalla Legge Regionale 29 settembre 2014, n. 11, intervenuta modificando le precedenti normative (L.R. n.11/1993 e L.R. 46/1995) in materia di edilizia sociale con la finalità di adottare una politica organica dell'edilizia residenziale pubblica.

L'Agenzia ha la sede in Torino ed ha competenza nei 22 aggregati (ambiti) di Comuni definiti dalla Regione Piemonte (Torino e oltre 100 Comuni dell'intera provincia con una vasta dislocazione geografica).

L'Ente, a seguito della modifica della macrostruttura aziendale approvata con deliberazione n. 86 del 3 dicembre 2020, è articolato secondo il seguente schema organizzativo:

Strutture di servizio al sistema:

- Servizio Contabilità, Bilancio, Finanza di Gruppo e Controllo Flussi economici;
- Servizio Risorse umane, Economato ed Informativo;
- Servizio Avvocatura.

Strutture di produzione: raggruppa i Settori ed i Servizi chiamati allo svolgimento delle attività direttamente pertinenti agli obiettivi statutari di ATC ovvero:

- Settore Tecnico;
- Settore Amministrazione e Gestione;
- Servizio Progetti Speciali, Patrimonio, Amianto e Ambiente;
- Servizio Amministrazioni immobiliari;
- Servizio Utenti;
- Servizio Vendite e Locali commerciali.

2. La *mission* aziendale.

L’Agenzia, come recita l’articolo 3 dello Statuto, concorre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo proprio dell’ambito territoriale di competenza, in particolare dei cittadini che si trovano in condizione di debolezza sociale.

La *mission* aziendale per un ente che si occupa di edilizia sociale è sostanzialmente quello di fornire e gestire il patrimonio immobiliare pubblico.

L’obiettivo di mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data 7 gennaio 2020 è quello di mettere in campo ogni azione possibile per migliorare la qualità di vita delle persone che risiedono nei quartieri di edilizia sociale, in un quadro generale caratterizzato sia dal progressivo impoverimento delle entrate dovute alle difficoltà economiche, connesse alla crisi economico-finanziaria che ha attraversato il paese negli ultimi anni e alla crisi pandemica Covid-19, con il conseguente aumento delle condizioni di fragilità dell’utenza sia dalla mancanza di grandi investimenti nel settore dell’edilizia sociale.

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica Covid-19 con il Next Generation EU (NGEU) cioè un programma di investimenti e riforme per il periodo 2021-2026 per un totale di risorse pari a circa 750 miliardi di euro che si articolano su sei grandi missioni:

1. Transizione verde;
2. Trasformazione digitale;
3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
4. Coesione sociale e territoriale;
5. Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
6. Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU; il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026.

Tra gli obiettivi del PNRR, rientrano il miglioramento dell’efficienza energetica sia degli edifici pubblici che di quelli privati, prevedendo investimenti per:

- l’attuazione di un programma per migliorare l’efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie;
- l’utilizzo di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l’adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l’edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi (Superbonus);

In questo nuovo contesto storico, l’Agenzia, con la deliberazione n. 89 del 26 novembre 2021, ha definito la pianificazione strategica triennale del gruppo ATC, al fine di raccogliere le opportunità offerte dalle diverse misure in vigore, avviando progetti che permetteranno di investire i finanziamenti a disposizione per interventi sugli edifici di edilizia sociale di proprietà o in gestione volti, essenzialmente:

- alla messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio immobiliare, attraverso i fondi strategici messi a disposizione dal PNRR nonché da altri strumenti di finanziamenti quali il PNC, CIPE, PINQUA, risorse regionali, ecc;
- all’aumento della classe energetica degli edifici e di riduzione il rischio sismico, incrementando il confort abitativo degli appartamenti e riducendo i consumi (e la spesa) per l’energia grazie agli incentivi fiscali del Superbonus 110% sia nei condomini con c/c condominiale amministrati dall’Agenzia che negli edifici in intera proprietà.

La pianificazione strategica si declina in obiettivi aziendali sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e della performance organizzativa dell’ATC del Piemonte Centrale di cui alla delibera CdA n. 22 del 23/02/2012, così come integrato con delibera CdA n.87 del 23/07/2015 e delibera CdA n.129 del 18/12/2018 e agli accordi integrativi annuali per il personale delle categorie (no dirigenti).

3. Il delitto di corruzione.

Il delitto di corruzione, da un punto di vista della fattispecie penalistica, è disciplinato dal Libro II Titolo II Capo I del Codice penale negli articoli 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 322 (*Istigazione alla corruzione*).

Negli ultimi venti anni, la materia è stata oggetto di diversi interventi legislativi mirati essenzialmente a:

- ridefinire le fattispecie delittuose “tradizionali” (come la corruzione e la concussione) per ampliarne o chiarirne la portata ed introdurre di nuove;
- inasprire e rendere più effettivo il corredo sanzionatorio, attraverso sia un progressivo inasprimento delle pene principali e un arricchimento del catalogo delle pene accessorie che, al contempo, nell'introduzione di specifiche circostanze attenuanti, allo scopo di incentivare condotte di collaborazione con l'autorità giudiziaria o differenziare adeguatamente i fatti connotati da un minor disvalore.
- rafforzare i collegamenti tra procedimento penale e interventi dell'ANAC.

Tra i principali provvedimenti legislativi, si annoverano:

- la Legge 29 settembre 2000 n. 300, con la quale sono stati ratificati una serie di importanti atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Legge 27 maggio 2015 n. 69, che ha introdotto “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (nota come “Legge Spazzacorrotti”), contenente “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.

Accanto al delitto di corruzione in senso proprio, si sono aggiunti, pertanto, una serie di altri delitti contro la Pubblica Amministrazione quali: il peculato (Art. 314), la concussione (Art. 317), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater), l'abuso di ufficio (Art. 323), il traffico di influenze illecite (Art. 346-bis), la turbata libertà degli incanti (Art. 353), la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Art. 353-bis), l'astensione dagli incanti (Art. 354).

4. L'evoluzione del concetto di corruzione.

Con l'emanazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'allora Clvit (poi trasformata in Anac nel 2014) con la delibera n. 72 dell' 11 settembre 2013, la corruzione viene definita, nel corso dell'attività amministrativa, come “l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, riprendendo la definizione della Convenzione di diritto civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa (Strasburgo 4 novembre 1999, European Treaty Series n°174).

Tale definizione trascende dalle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione previste nel Codice penale di cui al precedente paragrafo e ricomprende ogni deviazione dal comportamento corretto che comporti *maladministration* (cattiva amministrazione), dunque un “*malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*” ovvero “*l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*”.

Con la Determinazione Anac del 28 ottobre 2015, n. 12, la corruzione in senso ampio è stata definita come “*atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”.

La *corruzione in senso ampio* coincide con il concetto di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’Anac ribadisce che nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria, considera come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale.

5. La prevenzione della corruzione.

Le Convenzioni internazionali richiamate nell’introduzione promuovono presso gli Stati aderenti l’adozione, accanto a misure di rafforzamento dell’efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo in funzione determina in funzione del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

La prevenzione della corruzione, per esprimere la propria efficacia, deve contenere misure ad ampio spettro tali da ridurre, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio).

Queste si sostanziano in misure di carattere organizzativo (oggettivo) e in misure di carattere comportamentale (soggettivo).

Le prime, prescindendo dalle considerazioni soggettive (ad esempio, la propensione dei funzionari intesi, in senso ampio, come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili, a compiere atti di natura corruttiva) sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante la precostituzione di condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le seconde concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali, ad esempio, il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

6. Il concetto di corruzione.

Il concetto di corruzione a cui si fa riferimento nel presente documento è quello di *corruzione in senso ampio*, così come declinato dall’Anac nelle sue determinazioni.

L’Agenzia, attraverso l’adozione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, intende promuovere l’adozione all’interno dell’organizzazione di misure, oggettive e soggettive, orientate alla prevenzione della corruzione, con la finalità di ridurre il rischio sia di commissione di reati così come previsto dall’ordinamento penale italiano che di atti e di comportamenti che, seppur non consistenti in specifici reati, contrastano con l’interesse pubblico e pregiudicano l’imparzialità di tutti i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

7. I principi generali.

L’Alta Direzione¹ dell’Agenzia considera la prevenzione della corruzione un elemento cardine della propria organizzazione e promuove l’impegno alla lotta alla corruzione e la diffusione dei principi e valori etici a tutti i livelli dell’organizzazione.

Per tale ragione, l’Alta Direzione si impegna:

¹ La norma ISO 37001:2016 (punto A.5.1) individua l’Alta direzione con il ruolo della direzione esecutiva, che esercita una direzione quotidiana sulle attività dell’organizzazione; nel caso di ATC corrisponde alla Direzione generale.

- a vietare ogni forma di corruzione;
- a vietare qualsiasi forma di pagamento estorto o agevolativo;
- a far rispettare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 nonché dei regolamenti e dalle procedure interne adottate dall’Agenzia;
- a garantire l’appropriatezza della politica per la prevenzione della corruzione con le finalità dell’organizzazione, sottoponendo a riesame periodico il presente documento (rif. punto 13);
- a conformarsi, ad attuare e a mantenere aggiornato il Sistema di Gestione Anticorruzione norma ISO 37001:2016, con la finalità di garantirne il continuo miglioramento;
- a relazionare, ad intervalli programmati, all’organo direttivo sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ad incoraggiare la segnalazione dei sospetti, in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni (rif. punto 12);
- a mantenere aggiornata l’analisi dei rischi a fronte dei cambiamenti ed evoluzioni aziendali in un’ottica di miglioramento continuo;
- a rendere disponibile e a condividere gli impegni assunti con la presente Politica con gli *stakeholders* di riferimento (dipendenti, collaboratori, soci in affari, partner, fornitori, etc.);
- a far rispettare il principio del “divieto di doppio finanziamento” (il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura), nell’ambito degli strumenti di finanziamento descritti nel paragrafo 2;
- a far rispettare la normativa in materia di conflitti d’interesse, con particolare riferimento ai Contratti pubblici.

8. L’impegno dell’Agenzia in materia di prevenzione della corruzione.

L’Agenzia, quale attuazione concreta del proprio impegno continuo nel settore della prevenzione della corruzione e trasparenza ha adottato una serie di misure tecniche, principalmente di natura regolamentare, e misure organizzative, sottoposte a periodico riesame:

- il Codice di condotta, approvato con deliberazione n. 190 del 27 novembre 2008, per la tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Agenzia;
- il Codice disciplinare dei dipendenti e dei dirigenti dell’Agenzia che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, definisce i criteri generali del tipo e dell’entità delle sanzioni disciplinari;
- il Codice di comportamento per i dipendenti dell’Agenzia, approvato con deliberazione n. 60 del 3 giugno 2014, aggiornato con successiva deliberazione n. 76 del 25 novembre 2020, che definisce, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare nell’ambito dell’Agenzia;
- l’istituzione della Funzione per la Prevenzione Corruzione con il compito di supervisionare e garantire l’attuazione e funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (rif. paragrafo 9);
- l’istituzione di un canale di segnalazioni protetto da utilizzare per ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto con l’adozione di regole che proteggono e garantiscono la tutela del soggetto segnalante (rif. paragrafo 12) nonché di un’apposita procedura, pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Agenzia, per le segnalazioni da parte di soggetti esterni (dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ivi inclusi i collaboratori o i consulenti con qualsiasi tipologia d’incarico o di contratto);
- a richiedere per il personale con livello di rischio superiore al basso, ivi compresi i Dirigenti, con cadenza biennale, la sottoscrizione della dichiarazione di osservanza e rispetto della presente politica;
- a richiedere in occasione delle modifiche di mansione, responsabilità e ruolo che comportano un passaggio di livello di rischio superiore al basso, la sottoscrizione della dichiarazione di osservanza e rispetto della presente politica;

- ad inserire specifiche clausole per i dipendenti in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente documenti (art. 19 Codice di comportamento dell’Agenzia);
- ad inserire specifiche clausole sul rispetto della presente politica a tutti i soci in affari dell’Agenzia, compresi i soci in affari controllati, informando che le eventuali violazioni possono dar luogo alla risoluzione del contratto da stipulare, in conformità con le norme applicabili;
- a soddisfare i requisiti applicabili e a migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ad assumere in prima persona la completa responsabilità del Sistema Gestione per la prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le parti interessate.

9. Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

L’Agenzia intende dotarsi di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, a supporto dell’attività del Responsabile della funzione medesima.

I compiti e le responsabilità dei componenti della funzione per la prevenzione della corruzione sono definiti con apposito atto organizzativo da parte dell’Alta Direzione, che garantisce la sua autorità e la sua indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti dei componenti della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni, verranno segnalate agli organi preposti e, nel caso del Responsabile della funzione, all’Autorità nazionale anticorruzione secondo quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha la responsabilità primaria di supervisione della progettazione e dell’attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni che riguardano una qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di prevenzione per la corruzione, siano essi soggetti interni che soggetti esterni, devono essere segnalate e comunicate alla funzione conformità per la prevenzione della corruzione.

Il ruolo del Responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ISO37001 coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato e nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

10. Formazione.

L’Alta Direzione garantisce un processo formativo continuo sui temi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell’ambito della programmazione triennale della formazione del personale e delle procedure relative alla gestione del personale; in particolare:

- una formazione generica estesa a tutto il personale, indipendentemente dal livello di esposizione al rischio, sulla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- una formazione specifica per il personale neo-assunto sui temi della politica per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia e del Codice di comportamento, del regolamento per la tutela del dipendente e del soggetto esterno che segnala illeciti “WHISTLEBLOWER, con particolare riferimento ai rischi legati all’area di appartenenza del dipendente;
- una formazione specifica per il personale già assunto in occasione di un trasferimento interno (per trasferimento interno si intende il passaggio da un livello di esposizione “basso” ad un livello di rischio alto) sulla politica per la prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell’Agenzia, ove, con particolare riferimento ai rischi legati alla nuova area di appartenenza del dipendente

11. Informazione e comunicazione.

L’Alta direzione si impegna:

- a mettere disposizione la presente Politica a tutti gli *stakeholders* attraverso la sua pubblicazione sulla Intranet aziendale e sul sito ufficiale dell’Agenzia,
- a dare tempestiva e diffusa comunicazione ai dipendenti e collaboratori nel caso di revisione e aggiornamenti del presente documento.

12. Segnalazioni.

L’Agenzia ha approvato con delibera n. 116 del 30 novembre 2018 “*il Regolamento per la tutela del dipendente e del soggetto esterno che segnala illeciti “WHISTLEBLOWER”*”, aggiornato con la deliberazione n. 44 del 15 luglio 2020 ed è pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente (link [Portale Trasparenza ATC Piemonte Centrale - Segnalazioni whistleblowing \(portaleamministrazionetrasparente.it\)](https://portaleamministrazionetrasparente.it)).

L’Agenzia, pertanto, ha messo a disposizione:

- di tutti i dipendenti che, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione di atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, trasmettono tramite l’applicazione informatica WhistleBlowing, inserita nella Intranet aziendale, segnalazioni di illeciti delle quali sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento alla tutela dell’identità del segnalante;
- dei soggetti esterni (i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica), un’apposita procedura per pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente.

13. Riesame della politica per la prevenzione della corruzione.

La politica per la prevenzione della corruzione è soggetta a procedura di revisione periodica (almeno una volta all’anno) e può essere modificata:

- in sede di riesame della direzione;
- in sede di audit interni o esterni;
- in caso di eventuali aggiornamenti normativi di settore.

ATC del Piemonte Centrale
L’Alta direzione